

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2018, n. 685

**Bilancio consolidato della Regione Puglia per l'anno 2017. Definizione del gruppo e del perimetro di consolidamento ai sensi dell'allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011.**

Assente il Presidente, Dott. Michele Emiliano, l'Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore come da relazione tecnica allegata e confermata dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personale e Organizzazione e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modificazioni e integrazioni ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Ai sensi dell'articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, è prevista la redazione da parte dell'ente territoriale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi soggetto indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata e dell'attività svolta, in base alle regole stabilite dal principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 recentemente modificato dal D.M. 11 agosto 2017.

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., il bilancio consolidato delle regioni deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2018 con riferimento all'esercizio 2017.

Il citato principio contabile applicato al bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs.118/2011 e ss.mm. e ii., individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo la predisposizione di due distinti elenchi riguardanti;

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del menzionato principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società, componenti del gruppo, compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Ai sensi degli articoli 11-ter,quater e quinquies del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., nonché del citato principio contabile applicato 4/4, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del medesimo decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione esercita una delle seguenti condizioni:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
- 3) gli enti strumentali partecipati dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti essa:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- 5) le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatane dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Secondo il richiamato principio contabile applicato 4/4, il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e che in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Gli enti strumentali e le società compresi nell'elenco denominato "gruppo amministrazione pubblica" possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento nei casi di:

- a) irrilevanza quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 5% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo per ciascuno dei seguenti parametri:
- totale dell'attivo;
  - patrimonio netto;
  - totale dei ricavi caratteristici,
- fermo restando la possibilità, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, di considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate, con esclusione di quelli la cui quota di partecipazione regionale risulti inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società; gli enti e le aziende e per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società e gli enti in liquidazione.

In applicazione dei criteri evidenziati è stata effettuata apposita istruttoria a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, come da relazione tecnica allegata al fine di identificare gli enti e le società nei cui confronti la Regione Puglia ha una posizione di controllo o di partecipazione, identificando le motivazioni di esclusione dal gruppo amministrazione pubblica o dal perimetro di consolidamento.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie, è possibile procedere in tal senso, individuando per l'anno 2017 i soggetti che compongono il gruppo amministrazione pubblica della Regione Puglia nell'Allegato A) e i soggetti componenti il gruppo medesimo compresi nel perimetro di consolidamento nell'Allegato B), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) della LR. n. 7/1997.

***Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.***

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

1. approvare, ai sensi dell'allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011 e ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'anno 2017, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Puglia", oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, i soggetti indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare, altresì per le stesse finalità di cui sopra i componenti del "Perimetro di Consolidamento del Gruppo Regione Puglia", oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, i soggetti indicati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. fornire quale indirizzo a tutti gli enti alle società di cui agli allegati A) e B) affinché uniformino il loro sistema amministrativo contabile ai principi di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

4. notificare la presente, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, agli enti e società di cui agli allegati A ) e B), per gli adempimenti di competenza;
5. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE

## Allegato A)

## GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE PUGLIA per l'anno 2017

DENOMINAZIONE	
<b>ORGANISMI STRUMENTALI</b>	
1	Consiglio Regionale della Puglia
<b>SOCIETA'</b>	
2	InnovaPuglia S.p.A.
3	PugliaSviluppo S.p.A.
4	Puglia Valore Immobiliare S.r.l.
5	Acquedotto Pugliese S.p.A.
6	Aeroporti di Puglia S.p.A.
7	Terme Santa Cesarea S.p.A.
<b>ENTI STRUMENTALI</b>	
8	Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio- ASSET
9	Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF
10	Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA
11	Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - ARTI
12	Agenzia regionale per il diritto allo studio - ADISU
13	Agenzia regionale per il turismo - ARET Pugliapromozione
14	Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale- ARESS
15	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento
16	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia Centrale
17	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata
18	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento
19	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica
20	Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES
21	Consorzio Teatro Pubblico Pugliese
22	Fondazione Apulia Film Commission
23	Fondazione Carnevale di Putignano
24	Fondazione Focara di Novoli
25	Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
26	Fondazione Notte della Taranta
27	Fondazione Paolo Grassi Onlus
28	Fondazione Pino Pascali, Museo d'arte contemporanea
29	Consorzio di bonifica ARNEO
30	Consorzio di bonifica del GARGANO
31	Consorzio di bonifica di CAPITANATA
32	Consorzio di bonifica di STORNARA e TARA
33	Consorzio di bonifica TERRE D'APULIA
34	Consorzio di bonifica UGENTO LI FOGGI

**Allegato B)****PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO REGIONE PUGLIA per l'anno 2017**

<b>DENOMINAZIONE</b>	
<b>ORGANISMI STRUMENTALI</b>	
1	Consiglio Regionale della Puglia
<b>SOCIETA'</b>	
2	InnovaPuglia S.p.A.
3	PugliaSviluppo S.p.A.
4	Puglia Valore Immobiliare S.r.l.
5	Acquedotto Pugliese S.p.A.
6	Aeroporti di Puglia S.p.A.
<b>ENTI STRUMENTALI</b>	
7	Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio- ASSET
8	Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF
9	Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA
10	Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - ARTI
11	Agenzia regionale per il diritto allo studio - ADISU
12	Agenzia regionale per il turismo - ARET Pugliapromozione
13	Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale- ARESS
14	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento
15	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia Centrale
16	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata
17	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento
18	Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica
19	Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES

**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

**RELAZIONE TECNICA**

**Oggetto: Bilancio consolidato della Regione Puglia per l'anno 2017. Definizione del gruppo e del perimetro di consolidamento ai sensi dell'allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011**

Ai sensi dell'articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, è prevista la redazione da parte dell'ente territoriale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi soggetto indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata e dell'attività svolta, in base alle regole stabilite dal principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 recentemente modificato dal D.M. 11 agosto 2017.

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., il bilancio consolidato delle regioni deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2018 con riferimento all'esercizio 2017.

Il principio contabile applicato al bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs.118/2011 e ss.mm. e ii., individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo la predisposizione di due distinti elenchi riguardanti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del menzionato principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società, componenti del gruppo, compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Ai sensi degli articoli 11-ter,quater e quinquies del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., nonché del citato principio contabile applicato 4/4, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del medesimo decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;



**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- 2) gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione esercita una delle seguenti condizioni:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
- 3) gli enti strumentali partecipati dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti essa:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.
- I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

- 5) le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Secondo il richiamato principio contabile applicato 4/4, il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e che in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Gli enti strumentali e le società compresi nell'elenco denominato "gruppo amministrazione pubblica" possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento nei casi di:

- a) irrilevanza quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 5% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo per ciascuno dei seguenti parametri:
- totale dell'attivo;
  - patrimonio netto;
  - totale dei ricavi caratteristici,

fermo restando la possibilità, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, di considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate, con esclusione di quelli la cui quota di partecipazione regionale risulti inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società, gli enti e le aziende e per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società e gli enti in liquidazione.

In applicazione delle disposizioni contenute e dei criteri evidenziati dal citato principio contabile 4/4, è stata effettuata la verifica di rilevanza con riferimento alle risultanze contabili al 31 dicembre 2016 del rendiconto della Regione Puglia approvato con L.R. n. 35 del 7 agosto 2017 di seguito rappresentate:

Parametro	Valore
Totale dell'attivo	8.548.576.609
Totale dei ricavi caratteristici	2.348.895.512
Totale patrimonio netto	1.871.871.866




**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

La soglia di irrilevanza per l'inclusione degli enti, aziende e società da essa controllate o partecipate nel bilancio consolidato della Regione, fissata al 5%, corrisponde ai valori sotto riportati:

Parametro	Soglia di irrilevanza 5%
Totale dell'attivo	427.428.830
Totale dei ricavi caratteristici	117.444.776
Totale patrimonio netto	93.593.593

La Regione Puglia, ai sensi dei criteri evidenziati nelle disposizioni richiamate, ha una posizione di controllo o di partecipazione nei confronti dei seguenti enti e società per i quali si forniscono le motivazioni di esclusione dal gruppo amministrazione pubblica o dal perimetro di consolidamento:

Denominazione	Capogruppo Intermedia (SI/NO)	Quote possedute da Regione Puglia	Classificazione relazione ex d.lgs. 118/2011	Inclusione nel GAP	Motivazione esclusione dal gruppo amministrazione pubblica	Motivazione esclusione dal perimetro di consolidamento
Innovapuglia S.p.A.	NO	100%	Società in house interamente controllata	si		
Puglia Sviluppo S.p.A.	NO	100%	Società in house interamente controllata	si		
Puglia Valore Immobiliare S.r.l.	NO	100%	Società interamente controllata	si		
Acquedotto Pugliese S.p.A.	SI	100%	Società interamente controllata	si		
Aeroporti di Puglia S.p.A.	NO	99,414%	Società controllata	si		
Terme Santa Cesarea S.p.A.	NO	50,4876%	Società partecipata	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Stp Terra d'Otranto S.p.A.	NO	29,20%	Società partecipata	no	Intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1 commi 569 e 569 bis della L. 147/2013.	
Cittadella della Ricerca S.C.p.A.	NO	2,02%	Società partecipata	no	Sentenza di fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013	





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Fiera di Galatina e del Salento S.p.A.	NO	16,97%	Società partecipata	no	Sentenza di fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016	
Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese Srl	NO	2,69%	Società partecipata	no	Società non a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria di servizi pubblici locali	
Gruppo di Azione Locale Gargano Srl in liquidazione	NO	18,13%	Società partecipata	no	Società non a totale partecipazione pubblica che non risulta affidataria di servizi pubblici locali	
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio- ASSET	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - ARTI	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per il diritto allo studio - ADISU	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per il turismo - ARET Pugliapromozione	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale- ARESS	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA NORD SALENTO	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA PUGLIA CENTRALE	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA CAPITANATA	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per la casa e l'abitare- ARCA SUD SALENTO	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		
Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA IONICA	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES	NO	100%	Ente strumentale controllato titolare di affidamento diretto da parte della capogruppo	si		
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	NO	64,36%	Ente strumentale controllato	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Apulia Film Commission	NO	86,7%	Ente strumentale controllato - Fondazione	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Carnevale di Putignano	NO	10%	Ente strumentale partecipato - Fondazione	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Focara di Novoli	NO	20%	Ente strumentale partecipato - Fondazione	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari	NO	16,67%	Ente strumentale partecipato - Fondazione	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Notte della Taranta	NO	20%	Ente strumentale partecipato - Fondazione	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Paolo Grassi Onlus	NO	20%	Ente strumentale partecipato - Fondazione	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Fondazione Pino Pascali, Museo d'arte contemporanea	NO	33,33%	Ente strumentale partecipato-Fondazione	si		Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Consorzio di bonifica ARNEO	NO	100%	Ente strumentale controllato - Consorzio	si		Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
Consorzio di bonifica del GARGANO	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
Consorzio di bonifica di CAPITANATA	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
Consorzio di bonifica di STORNARA e TARA	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
Consorzio di bonifica TERRE D'APULIA	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
Consorzio di bonifica UGENTO LI FOGGI	NO	100%	Ente strumentale controllato	si		Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli

Bari, 23 aprile 2018

Il funzionario Istruttore  
dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente Vicario della Sezione

Nicola Lopane

